

PROCEDURA ESERCIZIO DIRITTI DELL'INTERESSATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 15 A 23 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – “GDPR”

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è quello di prevedere ed adottare tutte le misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni in forma trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, così come previsto dalla normativa vigente in materia. La possibilità dell'interessato di esercitare i propri diritti è indicata specificatamente nell'informativa. Il GDPR prevede tra i suoi punti cardine la tutela dei diritti dell'interessato nel trattamento dei dati personali. Corollario di tali diritti è il diritto al reclamo e alla tutela giudiziaria in caso di violazioni in tema di trattamento non consentito o illecito. La presente procedura intende prima di tutto individuare tali diritti, nonché stabilire le tempistiche di riscontro e le modalità di esercizio. Infine il presente documento individua il soggetto responsabile del riscontro ai soggetti istanti. Lo scopo di tale procedura è di agevolare l'interessato ai sensi dell'articolo 12 comma 2 nell'esercizio dei suoi diritti.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E DI RISPOSTA

Regole e fasi operative

Al fine di rispettare la normativa e l'interesse degli interessati, le richieste dovranno essere consegnate al Titolare del trattamento, Comune di Sangineto, in una delle seguenti modalità:

- Mediante posta elettronica certificata del Titolare del trattamento: protocollo.sangineto@pec.it;
- Email all'indirizzo segreteria.sangineto@tiscali.it;
- Raccomanda A/R all'indirizzo: Via Giacomo Matteotti, 10 - 87020 Sangineto (CS);
- Consegna a mano all'indirizzo: Via Giacomo Matteotti, 10 - 87020 Sangineto (CS);

N.B.: Per facilitare l'esercizio di tali diritti, l'interessato potrà utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito del Titolare, da inviare con allegata fotocopia di un documento di identità.

Il Titolare del trattamento, direttamente o per il tramite di un suo Autorizzato (Referente privacy), fornisce all'interessato le informazioni relative alla richiesta presentata dall'interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, **entro 30 gg** dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 60 gg, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro 30 gg dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici salvo diversa indicazione dell'interessato. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il Titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Le informazioni fornite dall'interessato ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono **gratuite**. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può:

- a. addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
- b. rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al Titolare l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato

Articolo 16 Diritto di rettifica

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

Articolo 21 Diritto di opposizione

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Articolo 23 Limitazioni

Tutela giurisdizionale: Il GDPR prevede al proprio Capo VIII i mezzi di ricorso a tutela dell'interessato. In particolare gli **articoli 77** (Diritto di proporre Reclamo all'Autorità di controllo), **articolo 78** (Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'Autorità di controllo) e **l'articolo 79** (Diritto al ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento).